

INFORMAZIONI UTILI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Testi a cura di
Laura Balbi
Liana Burlando
Luca Genovesi
Loredana Petta
Eddy Rossi
Elisabetta Tommasini

Disegni di
Paola Bellati

Genova - dicembre 2005

Si ringraziano per il contributo apportato alla realizzazione di questo opuscolo, tutti gli operatori del Progetto Affidato Familiare del Comune di Genova, le famiglie affidatarie, l'ASL n° 3 genovese, i rappresentanti *dell'Ufficio Diocesano per la famiglia e la vita* e delle Associazioni *ALPIM, ANFAA, Comunità Papa Giovanni XXIII, Il Nodo, Famiglie per l'accoglienza.*

Indice

<u>PREMESSA</u>	<i>pag. 5</i>
<u>INTRODUZIONE</u>	<i>pag. 7</i>
➤ Agevolazioni di legge	<i>pag. 11</i>
➤ Il sostegno del Comune di Genova	<i>pag. 15</i>
➤ Assistenza Sanitaria	<i>pag. 19</i>
➤ Documenti anagrafici	<i>pag. 21</i>
➤ Scuola	<i>pag. 23</i>
➤ Cenni normativi sui minori stranieri	<i>pag. 25</i>
➤ Il volontariato	<i>pag. 37</i>

Allegato al "News" n° 4/2004



PREMESSA

Con questo opuscolo il Comune di Genova intende offrire, alle persone e alle famiglie che vogliono avvicinarsi all'affido familiare, uno strumento agile, di facile comprensione, ma allo stesso tempo il più completo possibile, sulle indicazioni operative, le agevolazioni, i diritti e le tutele per gli affidatari.

La nostra città presenta una realtà ricca per solidarietà, tradizione ed innovazione negli interventi sociali, che ha portato già nel 1978 ad una regolamentazione dell'affido familiare: la pubblicazione "Informazioni utili" si affianca agli altri materiali già realizzati dal Comune su questo tema e si inserisce nel quadro delle diverse iniziative di promozione dell'affido familiare a Genova in particolare sviluppate in questi ultimi anni.

Ringrazio gli operatori dei Servizi comunali e della ASL, le Associazioni e realtà del volontariato che collaborano con il Progetto Affidato Familiare e le famiglie affidatarie che hanno partecipato alla raccolta delle informazioni e alla stesura di questo testo: ogni informazione, contributo, osservazione è stata utile e preziosa.

Confido quindi che le informazioni contenute in queste pagine siano un aiuto concreto e chiaro per aiutare le persone e le famiglie a compiere più serenamente quel grande atto di accoglienza e disponibilità che è ogni affidato familiare.

L'Assessore alla Città Solidale
Paolo Veardo

INTRODUZIONE

L'affido familiare a Genova ha una lunga storia: la nostra città l'ha introdotto e regolamentato, tra i primi Comuni in Italia, già nel 1978, con l'istituzione dei consultori familiari e come riconversione dell'istituto del "baliatico" previsto dall'ex ONMI. Successivamente, e per 16 anni (dal 1980 al 1996), l'affido è stato gestito dalle Unità Sanitarie Locali, cui il Comune di Genova aveva affidato in gestione le competenze sociali. Nel 1996, con la ripresa delle funzioni sociali da parte del Comune, lo strumento dell'affido viene rilanciato attraverso la creazione di una struttura organizzativa, quale supporto ai complessi processi gestionali e garanzia di continuità.

Il cammino fatto negli anni è stato notevole e colloca il Comune di Genova tra i più attivi e attenti a questo strumento: nei primi anni 80 si contavano qualche decina di affidamenti e alla fine degli anni 80 il loro numero oscillava tra i 60 e gli 80. Nel '95, anno del Convegno nazionale "*L'affido familiare oggi: una ricerca per ridefinire la rotta*", erano a quota 120-130. Oggi se ne conta una media di 230-250 annui. Tra questi, si registra un aumento degli affidi di neonati, rispetto ai quali è stato attivato un intervento specifico. In parallelo, è cresciuta la *famiglia* delle famiglie affidatarie, oggi particolarmente numerosa anche grazie al lavoro delle Associazioni.

Il Servizio Affidi di Genova è articolato su più livelli:

- **un Gruppo Centrale**, formato dal Responsabile del progetto, Assistenti Sociali e Psicologi delle Commissioni affido di zona, l'amministrativo dedicato;
- **quattro Commissioni Affido di Zona**, formate da Assistenti Sociali, Psicologi, Educatori Professionali;
- **il gruppo near** (affido neonati), formato dal Responsabile del Progetto, un Assistente Sociale di ogni Commissione, uno Psicologo ed un Educatore Professionale;
- **gli operatori dei Distretti Sociali**
- **gli affidatari.**

1. **Il Gruppo Centrale**, punto di coordinamento fra le Commissioni di Zona, gestisce l'intero Progetto Affido, attraverso la definizione di procedure e percorsi metodologici, al fine di garantire omogeneità negli affidi familiari e nelle attività collegate, la raccolta ed elaborazione di dati, la promozione d'iniziative di

sensibilizzazione e pubblicizzazione dell'affido familiare per tutto il territorio comunale, la cura ed il mantenimento dei collegamenti con le istituzioni, le associazioni e le altre agenzie coinvolte nella tutela dei minori, la promozione d'iniziativa e progetti ex novo.

2. **Le Commissioni di Zona** si occupano della promozione locale dell'affido, della conoscenza delle famiglie affidatarie, della gestione dei gruppi di sostegno alle stesse, degli abbinamenti minore-famiglia affidataria, della raccolta dei dati. Costituiscono il tramite tra gli operatori dei Distretti e la *risorsa affido*.
3. **Il Gruppo Near** cura l'affido di neonati e bambini piccolissimi per i quali il T.M. dispone il divieto del rientro in famiglia nell'attesa di una valutazione diagnostica dei Servizi.
4. **Gli operatori dei Distretti sociali** (Assistenti Sociali, Psicologi Educatori Professionali) hanno la responsabilità della tutela dei minori e dei progetti predisposti a loro sostegno. Spetta loro il compito d'individuare i bisogni di affido relativi ai singoli minori, di predisporre un progetto adeguato, di gestirlo e supportarlo in tutte le sue fasi, di deciderne la cessazione, in collaborazione coi colleghi delle Commissioni di Zona. Costituiscono i referenti costanti delle famiglie dei minori e delle famiglie affidatarie.
5. **Possono offrire la propria disponibilità come affidatari famiglie, coppie, singoli:** non occorrono particolari requisiti, anche se per alcune situazioni possono essere necessarie o più opportune caratteristiche peculiari.

L'affidamento è una scelta arricchente, ma impegnativa, perciò agli affidatari è richiesto uno spazio nella propria vita e nella propria casa per accogliere un'altra persona; disponibilità affettiva e la volontà di accompagnare per un tratto di strada più o meno lungo un bambino o un ragazzo, senza la pretesa di cambiarlo, ma aiutandolo a sviluppare e valorizzare le sue potenzialità e risorse; consapevolezza della presenza e dell'importanza della famiglia di origine nella vita del minore in affido.

Il primo passo **per diventare affidatari** è un incontro con un operatore del distretto sociale della propria zona di residenza o con l'Ufficio Progetto Affido Familiare, per avere le informazioni di "base" sul mondo dell'affido. Segue un incontro con un Assistente Sociale, nel quale si approfondisce la presentazione dell'affido familiare e l'attività in merito del Comune di Genova. Si concordano poi, con un Assistente Sociale ed uno Psicologo del Progetto Affido Familiare, alcuni colloqui ed almeno una visita domiciliare. Se emergono reali possibilità per un positivo inserimento all'interno del percorso affido, si viene inseriti nei gruppi famiglie di zona.

Indirizzi

Progetto Affidato Familiare Minori - Via Ilva 3, IV piano - 16128
Genova
Tel. 010/5577388 - 451 Fax 010/5577282
e-mail: progaffido@comune.genova.it

Distretti Sociali

Sedi

I° Centro Est P.zza Posta Vecchia 3 Tel. 010/253311	II° Centro Ovest Via Sampierdarena 34 Tel. 010/5578729	III° Bassa Valbisagno V.le Bracelli 1-2 Tel. 010/8328011
IV ° Valbisagno Via Sertoli 11 B Tel. 010/8352771	V° Valpolcevera Via Montepertica 83r Tel. 010/7406391	VI° Medio Ponente Via Merano 3 Tel. 010/6521452
VII° Ponente Via Voltri 27 Tel. 010/6136542	VIII° Medio Levante Sal. Sup. Noce 39 r Tel. 010/5220497	IX° Levante Via Torricelli 16 Tel. 010/3732766

Poli d'accesso

I° Centro Est Corso Firenze 24 Tel. 010/2722800	II° Centro Ovest Via Bologna 21 Tel. 010/234221	III° Bassa Valbisagno P.zza Manzoni 1 Tel. 010/5451151
IV° Valbisagno P.zza Adriatico 19/2 Tel. 010/8359666	V° Valpolcevera Via Borsieri 11 Tel. 010/417050	VI° Medio Ponente V.le Narisano 14 Tel. 010/6501699
VII° Ponente (Pegli) Via Teodoro II° Tel. 010/6982866	VII° Ponente (Prà) Via Sapello 2 Tel. 010/6970729	

U.O.C.S.T. (Unità Operativa Cittadini Senza Territorio)
Via Ilva 5 - Tel. 010/5577493



AGEVOLAZIONI DI LEGGE

➤ **Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari**

La legislazione per il sostegno della maternità e della paternità (T.U. - D. Lgs. n° 151 del 26/03/01 e D. Lgs. n° 115 del 23/04/03) e sul "Diritto del minore ad una famiglia" (L. n° 149/01) stabiliscono che agli affidatari si estendano tutti i benefici previsti per i genitori biologici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia del minore e per riposi giornalieri; cambia la decorrenza e l'età massima del minore.

È loro estesa la disposizione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e i datori di lavoro possono fruire dello sgravio contributivo per la sostituzione di assenti in congedo (di maternità o congedo parentale) e, per la durata di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, anche in caso di sostituzione di lavoratrice autonoma.

- **congedo di maternità e paternità** (T.U. - Art. 26, commi 1 e 2 - Art. 31, comma 1), cioè il diritto di astenersi dal lavoro nei primi 3 mesi dall'ingresso del bambino *è previsto fino al sesto anno di vita del bambino.*

- **congedo parentale** (T.U. Art. 36), cioè la facoltà di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di dieci mesi, (elevabili ad undici se il padre affidatario esercita tale diritto per un periodo continuativo o frazionato non inferiore ai tre mesi), è previsto:

a) *fino agli 8 anni di vita*, alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali

b) *tra i 6 e i 12 anni*, nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare; la circolare INPS n. 109/2000 riconosce che se all'atto dell'affido il bambino ha 12 anni, il diritto al congedo può essere esercitato dai genitori fino al 15° anno di età del ragazzo.

c) *fino ai 6 anni, per le lavoratrici autonome* (T.U. Art. 67) e libere professioniste (T.U. Art. 72), nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare e per la durata massima di 3 mesi.

- **riposi giornalieri** (T.U. Art. 45, comma 1): alle lavoratrici affidatarie devono essere consentiti, durante il primo anno di vita del minore, due periodi di riposo giornalieri della durata di un'ora ciascuno, ridotti ad uno se l'orario lavorativo è inferiore o pari alle sei ore.

- **congedo per malattia del figlio**: in caso di malattia del minore affidato, gli affidatari (T.U. Art. 50, commi 1-2-3) hanno diritto ad astenersi dal lavoro presentando il certificato di malattia:

- a) *tra gli 0 e i 6 anni*, possono astenersi dal lavoro per la durata della malattia del minore;
- b) *tra i 6 e gli 8 anni*, nel limite di cinque giorni lavorativi l'anno;
- c) *tra i 6 e 12 anni d'età* al momento dell'ingresso nel nucleo, il diritto si può esercitare nei primi 3 anni, sempre nel limite di cinque giorni lavorativi l'anno.

- **handicap grave** (T.U. Art. 45, comma 2): gli affidatari di minori con handicap grave possono fruire di particolari agevolazioni

- a) *prolungamento dell'astensione facoltativa o, in alternativa, una o due ore* (a seconda della durata dell'orario di lavoro) *di permesso giornaliero retribuito*, fino al terzo anno di età del bambino
- b) *tre giorni di permessi mensili retribuiti* fruibili anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di età del bambino.

Attenzione:

I periodi di congedo non si cumulano tra affidamento e adozione, ma si possono solo sommare, fino al raggiungimento del massimo consentito.

➤ ***Assegni Familiari***

In base alla normativa vigente (L. 149/01 art. 38, comma 1), il Giudice può disporre, se del caso e anche in relazione alla durata dell'affidamento, che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali (anche l'indennità per disabilità) relative al minore, siano erogati in favore dell'affidatario per tutta la durata dell'affido.

➤ ***Detrazioni d'imposta***

Sono applicabili agli affidatari le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia (L. 149/01 art. 38, comma 2), purché l'affidato sia a carico (art.12 DPR n.917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

➤ ***Compilazione delle dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE***

Che cosa è l'ISEE e a che cosa serve:

ISEE vuol dire Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

E' un sistema per misurare la situazione economica delle famiglie che richiedono l'accesso ai servizi pubblici con prestazioni agevolate (gratuite o a tariffa ridotta o con un punteggio attribuito alla situazione economica ai fini dell'accesso) e tiene conto del reddito e del patrimonio posseduto da tutti i componenti della famiglia.

Per ottenere il calcolo dell'ISEE occorre compilare una dichiarazione su apposito modello.

Ulteriori informazioni per la presentazione della dichiarazione e per il calcolo dell'ISEE si possono avere presso gli sportelli appositi presso l'INPS, i CAF convenzionati, Il Comune di Genova (vedi pagine Internet www.comune.genova.it)



Che cosa è importante sapere per una famiglia affidataria

Quando si dichiara com'è composto il nucleo familiare ai fini ISEE, il minore che è in affidamento familiare con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria va dichiarato come componente della famiglia affidataria, anche se risulta residente altrove.

La presenza di un componente in più determina un ISEE più basso, quindi una maggiore possibilità d'accesso a servizi agevolati.

➤ **Non sono riconosciuti per i minori in affido familiare:**

- l'assegno per i nuclei famigliari in cui siano presenti almeno tre figli di età inferiore a 18 anni (legittimi, naturali o adottivi);
- l'assegno di maternità previsto, per ogni figlio nato o ricevuto in adozione e/o affidamento preadottivo, a favore di donne residenti che non beneficiano di un trattamento previdenziale di maternità o beneficiano di un trattamento previdenziale ridotto.



IL SOSTEGNO DEL COMUNE DI GENOVA

Il Comune di Genova supporta l'affido familiare di minori con:

➤ **Sostegno professionale**

Gli affidatari sono seguiti dagli operatori dei Distretti Sociali con colloqui individuali e attraverso la partecipazione ai gruppi famiglie di zona, condotti, con cadenza mensile, dagli operatori dell'affido.

➤ **Sostegno economico**

- contributo mensile a riconoscimento dell'accoglienza del minore e per le sue necessità, erogato mensilmente dai Distretti Sociali a favore degli affidatari, oggi definito in € 340,86 per i minori d'età superiore ai tre anni, e in € 369,27 per i minori d'età inferiore ai tre anni;
- eventuali somme integrative, erogate dai Distretti Sociali, in relazione a particolari elementi di complessità del progetto.
- nei casi d'affidamento di un minore presso parenti tenuti all'obbligo degli alimenti verso lo stesso (ascendenti e fratelli germani e unilaterali - art. 433 e seguenti del c.c.), il contributo può essere riconosciuto nei casi in cui questi si trovino in una situazione di difficoltà economica e rientrino nei criteri previsti per l'erogazione di contributi economici a favore di famiglie bisognose.

➤ **Polizza assicurativa**

La famiglia affidataria è tutelata dalla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), stipulata dal Comune.

I minori trovano tutela nella specifica polizza infortuni per utenti, che comprende sia gli infortuni che possono occorrere al minore durante l'affido sia i danni materiali o personali che l'affidato può provocare nei confronti di terzi; la garanzia ha validità nel momento in cui il minore è presso la consegna dalla famiglia affidataria, mentre cessa all'atto della sua riconsegna, anche momentanea, ai familiari o chi per loro. Sono compresi gli infortuni che avvengono durante il percorso dall'abitazione al luogo di destinazione e viceversa.

➤ ***Iscrizione asili nido e scuola dell'infanzia comunali***

Per i minori in affido familiare è prevista l'assegnazione del massimo punteggio previsto per il reddito, oltre al punteggio già previsto per i minori in carico al Distretto.

➤ ***Rette per i servizi di ristorazione scolastica e di asilo nido***

Per i minori in affido familiare è prevista l'esenzione totale dal pagamento delle rette per i servizi di Asilo Nido e di Ristorazione Scolastica nelle scuole pubbliche genovesi dell'infanzia, elementari e medie inferiori. L'esenzione è automaticamente predisposta dall'Ufficio Tariffe in collegamento con il Distretto Sociale.

Sono escluse le situazioni in cui il minore è inserito in nuclei familiari in cui sono presenti soggetti tenuti all'obbligo degli alimenti verso il minore stesso (ascendenti e fratelli germani e unilaterali, art. 433 c.c.), fatti salvi i casi in cui questi si trovino in una situazione di difficoltà economica e rientrino nei criteri previsti per l'erogazione di contributi economici a favore di famiglie bisognose.



➤ **Diritto allo studio**

Presentando le rispettive domande, le famiglie affidatarie (se rientrano negli specifici parametri I.S.E.E.) possono accedere a:

- borse di studio (D.P.C.M. n. 106/2001) a sostegno della spesa per l'istruzione per minori frequentanti scuole elementari, medie, superiori statali e paritarie, per spese di frequenza, trasporto, mensa ed ausili scolastici, esclusi i libri di testo statali (è richiesta autocertificazione della spesa sostenuta per l'anno di riferimento);

- fornitura gratuita o semigratuata di libri di testo (D.P.C.M. n. 320/99 e n. 226/2000) per minori frequentanti scuole medie, superiori, statali e non statali (è richiesta la compilazione del modulo inviato alle famiglie a cura del competente ufficio comunale, comunque reperibile presso le scuole, in cui va dichiarato l'I.S.E.E. e la spesa sostenuta, allegando l'attestazione ISEE e la documentazione attestante la spesa);

- rimborso delle spese di trasporto (L. R. 23/80) per la frequenza di scuole superiori, dalla 2° alla 5° classe (allegando la documentazione delle spese sostenute).

➤ **Trasporto scolastico**

Per minori frequentanti scuole materne e dell'obbligo, in affido presso residenti in zone non raggiunte dal servizio di trasporto urbano, gli operatori del Distretto possono presentare domanda (allegando relazione ed indicando il provvedimento di A.G.) *per l'accesso gratuito* al servizio di trasporto scolastico consegnando l'apposito modulo alle segreterie scolastiche o alla Divisione Territoriale

➤ **Ulteriori agevolazioni**

- Agevolazioni, in accordo con il Distretto Sociale per l'accesso e la frequenza di strutture assistenziali e educative (es. LET):

- Possibilità di fruire, su valutazione del Distretto Sociale, della tessera per il trasporto urbano. Le famiglie affidatarie devono ritirare presso i Distretti Sociali l'apposito modulo, firmato dal Responsabile di Distretto, e consegnarlo, unitamente a 1 fototessera del minore, all'AMT - Via D'Annunzio 8 rosso, dove si devono versare € 2 per diritti di segreteria.

- Possibilità di fruire, su valutazione del Distretto Sociale, di accessi gratuiti ai Bagni Marini "S. Nazaro" (C.so Italia), "Scogliera" (Nervi) e "Janua" (Vesima). Le famiglie affidatarie devono indicare entro il mese di maggio, agli operatori del Distretto Sociale di riferimento, necessità ed eventuali preferenze sia rispetto allo stabilimento sia rispetto alle fasce orarie (mattutine o pomeridiane); successivamente, sulla base delle indicazioni del competente ufficio centrale, il Distretto comunicherà alle famiglie i giorni e gli orari assegnati.



ASSISTENZA SANITARIA

Secondo la normativa vigente (legge 149/01, art. 5, comma 1 e art. 316 del c.c.) l'affidatario, in relazione ai rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la potestà parentale.

➤ ***Tesserino sanitario***

Se un minore è affidato ad una famiglia residente nella stessa Azienda Sanitaria Locale, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico.

Qualora l'affidamento avvenga presso una famiglia residente in altra Azienda Sanitaria Locale, al minore sarà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria USL della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.

➤ ***Interventi chirurgici***

Nel caso si prospetti la necessità di un intervento chirurgico per un minore affidato al Servizio Sociale, se i genitori esercitano la potestà genitoriale, a loro compete l'espressione del consenso o meno, ma in caso di dissenso o di diversa valutazione dei sanitari o nei casi di estrema urgenza, gli operatori del Distretto Sociale o gli operatori sanitari devono sottoporre il caso al Tribunale per i Minorenni (cfr. 330 e 333 c.c.) per la necessaria autorizzazione.

➤ **Vaccinazioni**

Il NOAC (Nucleo operativo Assistenza Consultoriale dell'ASL n. 3 "genovese"), ha predisposto un apposito modulo per il consenso, da parte degli affidatari, alle vaccinazioni facoltative.

Il modulo, reperibile presso tutte le sedi consultoriali cittadine e gli uffici vaccinazioni dell'ASL n. 3 "genovese", va sottoscritto dall'affidatario, identificato dal medico vaccinatore tramite la raccolta ed indicazione degli estremi di un valido documento di riconoscimento o la fotocopia dello stesso.

➤ **Dieta lattea**

Il D.M. 8 giugno 2001 - art. 4 e 6 prevede, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, la fornitura di latte in polvere per neonati (fino al 6° mese di vita) figli di mamme sieropositive.

Per avvalersi di questo beneficio occorre:

1. Ritirare il modulo di "Assistenza integrativa" presso l'Ufficio Accoglienza della ASL n° 3 genovese, in Via Archimede 30 (terzo piano, stanza 18 – ore 8,30/12 dal lunedì al venerdì.
2. Far compilare e firmare, in originale, tre copie del modulo, dall'Ospedale dove è nato il bambino o dal Centro specializzato che lo segue.
3. Farsi fare da una farmacia un preventivo scritto per la fornitura di quanto indicato nel modulo.
4. Presentare moduli e preventivo al Medico Funzionario della ASL di residenza del neonato, per l'autorizzazione della fornitura.

DOCUMENTI ANAGRAFICI

Le indicazioni sono valide sia per gli affidi consensuali (legge n. 149/01 comma 1, art. 4), sia per gli affidi disposti dal Tribunale per i Minorenni (legge n. 149/01 comma 2, art. 4).

➤ **Iscrizione anagrafica**

- Negli affidamenti di breve durata, non è effettuata nessuna variazione anagrafica.
- Negli affidamenti a lungo termine, anche per consentire il superamento di alcune difficoltà quotidiane (es. tesserino sanitario, iscrizione scolastica, ecc.), gli operatori, previa valutazione d'opportunità e d'accordo con i genitori del minore se non decaduti dalla potestà, possono far acquisire al minore la residenza presso gli affidatari.

➤ **Espatrio**

La richiesta, per ottenere il documento (carta d'identità o passaporto) per potersi recare all'esterno con un minore in affidamento, deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore. In assenza del consenso dei genitori, il Giudice Tutelare può autorizzare l'espatrio.

La famiglia affidataria deve, possibilmente con almeno un mese d'anticipo, consegnare alla Cancelleria del Giudice Tutelare un'apposita richiesta, unitamente alla relazione in merito predisposta dal Distretto Sociale, e pagare i relativi diritti che, ad oggi, ammontano ad € 8 (il modulo è ritirabile presso i Distretti Sociali e la Cancelleria del Giudice Tutelare, P.za Portoria 1). Dopo l'autorizzazione, la richiesta va portata in Questura o al Distretto di Polizia della propria zona di residenza: occorre la presenza del minore per l'autenticazione della fotografia.

➤ **Patente per motorino**

I quattordicenni che intendano acquisire il patentino per la guida di ciclomotori devono essere in possesso di uno specifico documento di riconoscimento (certificato di nascita con fotografia per la conduzione di ciclomotori). Tale documento va richiesto presso gli sportelli anagrafici comunali: il minore deve presentarsi con una fotografia recente accompagnato dai genitori o da due testimoni maggiorenni (provvisi di documento di riconoscimento in corso di validità).



SCUOLA

Secondo la normativa vigente (legge 149/01, art. 5, comma 1) l'affidatario, in relazione ai rapporti con le istituzioni scolastiche, esercita i poteri connessi con la potestà parentale.

L'iscrizione al nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole dell'obbligo e delle superiori va fatta sulla base del domicilio del minore.

La famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione che attesti l'affidamento, rilasciata dal Servizio del Comune di residenza.

E' importante che gli affidatari mantengano periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento scolastico del minore e partecipino il più possibile alle attività che la scuola propone ai genitori.

Gli affidatari partecipano all'elezione degli organi collegiali (art.19.2 deg. Comma del DPR n. 416/74). Il Codice Civile, art. 348, riguardo al rinnovo degli organi collegiali della scuola, stabilisce che questo spetta "a entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari".

Al riguardo è opportuno segnalare che, sulla base delle ordinanze del Ministero della Pubblica Istruzione (O.M. n.215,216,217 del 1991), non è prevista la possibilità per i genitori affidatari di essere eletti in questi organi con tale veste.

Per le gite scolastiche, l'autorizzazione può essere firmata dagli affidatari.



CENNI NORMATIVI SUI MINORI STRANIERI

1. *Inquadramento Generale*

Non esiste una legislazione specifica riguardante i minori stranieri. Si fa riferimento, pertanto, principalmente al *Testo Unico per l'Immigrazione 286/98*, al *D.P.C.M. n. 535/99* che regola le funzioni del CMS (previsto dal T.U.) e alla *Legge n. 189 del 30/7/02 (cosiddetta Bossi/Fini)*.

Per quanto riguarda la cittadinanza:

- **i minori nati in Italia da genitori stranieri** hanno la cittadinanza del/dei genitore/ri che li hanno riconosciuti;
- **i minori figli di un genitore straniero e di un genitore italiano e regolarmente riconosciuti dal genitore italiano** sono cittadini italiani a tutti gli effetti;
- **i minori stranieri nati in Italia da genitori stranieri, se regolarmente ed ininterrottamente residenti in Italia fino al compimento della maggiore età**, possono, entro il compimento del diciannovesimo anno di età, chiedere ed ottenere la cittadinanza italiana.

2. *Documentazione*

Per la regolarità del minore è **necessaria la seguente documentazione:**

Passaporto

Sopra i 14 anni, il minore di regola ha un passaporto autonomo, con lievi differenze tra i Paesi.

Sotto i 14 anni il minore normalmente è iscritto nel passaporto di uno dei due genitori o di entrambi oppure può avere un passaporto autonomo.

Permesso di soggiorno (p.d.s.)

Il permesso di soggiorno si può configurare come **l'atto amministrativo che autorizza la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato**. E' rilasciato dalle Questure territorialmente competenti. Contiene i dati anagrafici, il motivo e la durata del soggiorno.

a) Il minore sotto i 14 anni è iscritto sul permesso di soggiorno del genitore. Il minore segue la sorte del genitore che ha la posizione più favorevole (es. padre regolare con p.d.s. per lavoro, madre irregolare: il figlio può essere iscritto sul p.d.s. del padre, previo consenso materno, rilasciato nelle modalità previste dalla legge).

Per ottenere il permesso di soggiorno è indispensabile il **passaporto**.

In subordine la *Questura di Genova* può anche accettare un *certificato d'identità consolare* rilasciato dalle Autorità Consolari del paese d'origine in Italia.

In caso di totale assenza di documenti di identità, il minore viene sottoposto *ad identificazione da parte delle FF.OO*, che consiste in rilievi dattiloscopici (cioè *impronte digitali*), fotosegnalazione, esami radiografici al polso (finalizzati a accertare la reale minore età).

b) I minori non possono essere espulsi, salvo il diritto/dovere all'unità familiare, dunque a seguire il genitore o l'affidatario espulso (es. se il genitore riceve un decreto di espulsione, il figlio segue il genitore espulso).

c) La donna in stato di gravidanza è anch'essa inespellibile e ha diritto al permesso di soggiorno per salute, per tutta la gravidanza e fino a sei mesi dopo la nascita del bambino. Alla fine di tale periodo madre e figlio diventano irregolari, in quanto tale permesso non è in alcun modo prorogabile, né convertibile. Anche in questo caso la donna ha bisogno del passaporto per avere il permesso di soggiorno per salute.

3. Tipologie di permesso di soggiorno per minori ultra 14enni o in condizioni particolari.

a) per motivi familiari è rilasciato a tutti i minori presenti in Italia a seguito del genitore che sia regolare e in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare (cioè idoneità alloggiativa e disponibilità di reddito); la durata dipende dalla durata del p.d.s. del genitore.

b) p.d.s. per affidamento è rilasciato sulla base di un provvedimento del Giudice del T.M., corredato da una relazione dell'Ente Locale affidatario sull'andamento del progetto di tutela; sono inoltre indispensabili il documento di identità autonomo o insieme al genitore naturale, 4 fotografie e la presenza del minore stesso all'atto della richiesta e del ritiro.

La durata è di 6 mesi, rinnovabile fino al compimento della maggiore età oppure fino alla revoca del provvedimento d'affido da parte della stessa Autorità Giudiziaria Minorile. Nel caso in cui un minore è affidato ad una famiglia affidataria a seguito di provvedimento d'affidamento al Servizio da parte del Tribunale per i Minorenni, è possibile richiedere, per tale documento, la durata di 12 mesi.

c) p.d.s. per studio riguarda, sempre a tempo determinato, i maggiori di anni 14.

d) p.d.s. per cure mediche, è rilasciato a seguito d'ingresso sul territorio nazionale con visto per cure mediche, ha durata pari a quella presunta del trattamento terapeutico; è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche, opportunamente documentate, e non consente lo svolgimento di attività lavorativa.

e) p.d.s. per attesa adozione, secondo i parametri di legge.

f) p.d.s. per minore età

Riguarda i minori stranieri soli non accompagnati (* vedi note a fine paragrafo) oppure come permesso residuale di minore convivente con genitore o parente entro il 4° grado (in assenza di un provvedimento specifico da parte del T.M.), in assenza dei requisiti sostanziali per il ricongiungimento familiare.

Il p.d.s. per minore età è rilasciato a tutti i minori che non possono ottenere un altro p.d.s., compresi i minori sottoposti a tutela con provvedimento di tutela del Giudice Tutelare.

g) p.d.s. per protezione sociale

Rilasciato a norma dell'art. 18 del Testo Unico, anche se in questi casi, generalmente, vi è un provvedimento d'affido al servizio da parte del T.M. e conseguentemente, è rilasciato il p.d.s. per affidamento. Per questa tipologia non occorre il passaporto, la durata è di 6 mesi, rinnovabile, titolare del progetto di protezione sociale è l'Ente Locale, che avvia e segue il contratto di tutela sulla base della dichiarazione o della denuncia di sfruttamento. L'ufficio preposto è l'Unità Operativa Cittadini Senza Territorio.

Tutte queste tipologie di p.d.s., tranne quello per minore età e per motivi di salute, **sono convertibili al compimento dei 18 anni in:**

- p.d.s. per attesa occupazione;
- p.d.s. per lavoro subordinato;
- p.d.s. per lavoro autonomo;
- p.d.s. per motivi di studio.



*** NOTE**

- *Il minore straniero solo non accompagnato è definito come: "... minore non avente cittadinanza italiana (...) che non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi caso nel territorio dello stato privo di assistenza e rappresentanza da parte di genitori o di altri adulti legali responsabili."*

Secondo le normative vigenti, tali minori hanno diritto al p.d.s. per minore età. Il minore in possesso di p.d.s. per minore età non ha diritto ad esercitare attività lavorativa, né il suo p.d.s. può essere convertito al compimento della maggiore età (Circ. Ministero Interni 13/11/00). Tale lascia specifica ha subito modifiche dalla più recente normativa: l'art. 25 della Legge 189/02 aggiunge tre commi all'art. 32 del T.U. n. 286/93, che prevedono la convertibilità del p.d.s. per i minori che, giunti in Italia prima del compimento del quindicesimo anno d'età, siano stati inseriti, per almeno due anni, in un progetto integrazione, gestito da Ente Pubblico o privato accreditato, che abbia la disponibilità di un alloggio, frequenti corsi di studio o svolga attività lavorativa o è comunque in possesso di un contratto/lavoro.

Trattandosi normalmente di minori in età pre-adolescenziale o adolescenziale, non sono di regola oggetto di affido familiare, per cui tutta la problematica che li riguarda verrà soltanto accennata.

- *I rapporti tra il permesso di soggiorno e la residenza non sono, nella prassi, normalmente consequenziali. Tuttavia si può ritenere che chi ha la residenza è sicuramente in possesso (o lo è stato) di permesso di soggiorno, mentre non risulta essere vero il contrario. Sul permesso di soggiorno, infatti, compare una dicitura che riguarda il domicilio e non la residenza anagrafica.*

PROCEDURE

Per un minore affidato o sottoposto a tutela, la presentazione della domanda, ed il ritiro dell'autorizzazione, vengono effettuate dall'affidatario o dal tutore alla Questura, normalmente presente il minore.

4. Affidamento familiare e residenze

Per i minori in affido eterofamiliare, con provvedimento di T.M, anche stranieri, è possibile, in caso d'assoluta necessità di segretezza del domicilio, chiedere l'iscrizione anagrafica presso la sede dei Servizi alla Persona di Via Ilva 3 o, in alcuni casi, c/o l'U.O.C.S.T. in Via Ilva 5.

L'inoltro della pratica ai Servizi Civici del Comune prevede la presentazione di una richiesta all'UOCST di Via Ilva 5, all'attenzione del Responsabile della convivenza dei minori.

Tale richiesta sarà valutata e vistata da parte del Responsabile dell'UOCST e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- una relazione da parte dell'Assistente Sociale che propone l'iscrizione, contenente la storia minore, le motivazioni della richiesta e l'indicazione di almeno un genitore naturale;***
- il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che preveda l'affidamento ai servizi sociali del Comune;***
- fotocopia conforme all'originale del p.d.s. per affidamento o della ricevuta della richiesta alla Questura di Genova (seguirà presentazione dell'originale agli uffici di Corso Torino al momento del rilascio, se richiesta).***

In caso di difficoltà l'Assistente Sociale di riferimento verrà contattata entro 15 giorni.

Al conseguimento della *maggiore età* la possibilità d'iscrizione presso la convivenza minori cesserà; quindi, in mancanza di relazione dell'Assistente Sociale di riferimento e/o progetto finalizzato, la persona risulterà irreperibile.

5. Diritto all'istruzione

Le disposizioni in materia d'istruzione dei minori stranieri sono impartite, a partire dalla Convenzione di New York ratificata e resa esecutiva nel nostro paese con l. 176/91, dal

- T.U. 286/98 art. 38 c.1,
- dal Regolamento DPR 31/99 n.394,
- G.U. n.258 del 3/11/99 - art.45.

I minori stranieri presenti sul territorio *hanno diritto all'istruzione* indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, *nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani*. Essi sono soggetti **all'obbligo scolastico** secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono *iscritti con riserva*. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado e in mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori sono iscritti alla classe corrispondente all'età, salvo altre considerazioni, per esempio titolo di studio nel paese d'origine o accertamento delle conoscenze.

Per i **minori regolari** sono pienamente garantiti sia il diritto all'istruzione scolastica sia il diritto alla formazione professionale, mentre quest'ultimo non è garantito per i **minori irregolari**.

** NOTA*

Il Centro Scuole e Nuove Culture (che si trova in salita della Fava Greca n. 8 tel. 010256505/256406) organizza una rete di servizi per garantire il diritto allo studio dei bambini e dei ragazzi stranieri, realizzato grazie al Piano di Interventi del Comune di Genova per la Legge 285/97 e dal Protocollo d'Intesa firmato dal Comune di Genova, dall'Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell'Istruzione e dall'Università di Genova, in accordo con il Forum Interrazzista.

6. **Diritto alla salute**

La Convenzione di New York stabilisce che gli Stati ratificanti la Convenzione riconoscano il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile, di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione.

a) **Minori regolari**

La loro situazione dipende dal tipo di permesso di soggiorno di cui i minori sono in possesso:

- **p.d.s. per motivi familiari, per affidamento, per asilo umanitario:**

art. 34 del T.U. 286/98 prevede l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, con diritto dunque al pediatra di base, come per i cittadini italiani;

- **p.d.s. per minore età e per protezione sociale:** come sopra, salvo alcune più ricorrenti difficoltà legate alla prassi burocratiche.

b) **Minori Irregolari**

Si applicano le stesse disposizioni relative agli adulti irregolari, ossia sono garantite ***“le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali ancorché continuative per malattia ed infortunio e (...) i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”***.

Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza onere a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa come per i cittadini italiani (tickets). L'**esonero dal ticket** è esteso per le prestazioni sanitarie di primo livello, le urgenze, le prestazioni correlate alla gravidanza, alle patologie esenti, ai gravi fatti invalidanti e in ragione dell'età dell'assistito.



PROCEDURE

Al momento della prima erogazione dell'assistenza sanitaria, la prescrizione e la sua registrazione sono effettuate mediante l'attribuzione di un codice identificativo regionale preceduto dalla sigla **STP** (= straniero temporaneamente presente) che ha validità semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza sul territorio nazionale, il codice si compone di 16 caratteri ed è unico a livello nazionale. Viene consegnato all'interessato un modello cartaceo da presentare per tutto il periodo di permanenza sul territorio nazionale.

I minori irregolari, pertanto, hanno diritto al tesserino STP (rilasciato con documento d'identità personale) emesso al momento della prima cura presso struttura sanitaria; ha validità semestrale e non dà diritto al pediatra di base ma alle sopra esposte cure urgenti, ambulatoriali e riabilitative. Restano, in ogni modo, obbligatorie le vaccinazioni.

Gli oneri relativi alle prestazioni erogate a stranieri irregolari indigenti sono a carico del Ministero dell'Interno e sono richieste alla Prefettura, mentre per i minori le prestazioni erogate a chi abbia compilato dichiarazione di indigenza sono a carico dell'Azienda USL del territorio.

Dalla Circolare stessa emerge la collaborazione con strutture di volontariato al fine di garantire i suddetti diritti.

La Circolare Ministero della Sanità del 24/03/'00 (Bindi) chiarisce cosa si intende per **cure urgenti**: *"che non possono essere deferite senza pericolo o danno per la salute delle persone"* e per **cure essenziali** *"prestazioni sanitarie, diagnostiche o terapeutiche relative a patologie non pericolose nell'immediato, ma che nel tempo potrebbero determinare maggior danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazione, aggravamento)". È stato inoltre affermato il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento.*

* NOTA

La durata del libretto sanitario corrisponde alla durata del p.d.s.. Esistono, peraltro, difficoltà burocratiche al momento del rinnovo in presenza della sola ricevuta della Questura.

Principali presidi che sul territorio genovese svolgono attività in ambito sanitario:

- *Ambulatorio "Città Aperta": vico Salvaghi 32 rosso, pediatra dalle 15.00 alle 17.00 del venerdì, tel. 2512896;*
- *Ambulatorio "Croce Rossa": via Ugo Foscolo 2, pediatra dalle 15.00 alle 18.00 martedì/giovedì/venerdì tel. 0105409621.*
- *Ambulatorio "Cavalieri di Malta": vico S. Pancrazio (con pagamento tickets)*

7. Prestazioni di servizio sociale

Il diritto alle prestazioni di cui alla **legge 328/00** può essere esercitato dai cittadini stranieri (ai sensi dell'art. 41 del T.U. 286/98) titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

Per i minori irregolari, le *richieste d'iscrizione e agevolazioni tariffarie ai servizi scolastici ed assistenziali che non si configurino come obbligo scolastico*, dunque, sono *discrezionali* da parte dei servizi educativi e non possono essere supportate da interventi di servizio sociale, secondo il parere espresso in merito dal Servizio Avvocatura di questo Comune.

In particolare emerge il *parere negativo* rispetto alla casistica *dei minori irregolari*, come da documentazione allegata.

Tutto ciò fatto salvo, ovviamente, qualunque caso sottoposto a provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile.



8. Fonti normative

Per avere un quadro della legislazione in materia ci si deve avvalere delle indicazioni contenute nella Costituzione, delle leggi in materia d'immigrazione, delle convenzioni internazionali ratificate dal Governo Italiano e del diritto minorile in generale.

Si propone dunque un elenco delle principali fonti utilizzate:

Convenzione di New York 20/11/'89, resa esecutiva con Lg. n. 176 del 27/12/'91;

D. Lgs. n. 286 del 25/07/'98, Testo Unico in materia d'Immigrazione;

D.P.R. n. 394 del 31/08/'99 regolamento recante norme di attuazione del T.U.;

Legge n. 76 del 31/12/'98 rettifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja;

Legge n. 184 del 4/05/'83, come modificata dalla Legge n. 149 del 28/03/01;

Circolari Ministero dell'Interno del 23/12/'99, 13/11/'00 e 09/04/'01 (riguardanti i minori stranieri soli non accompagnati e precisamente l'istituzione del Comitato Minori Stranieri e norme relative al permesso di soggiorno per minore età,);

Circolare Ministero della Sanità n. 5 del 21/03/'00, (Bindi) "Disposizioni in materia sanitaria";

Legge Quadro n. 328/'00 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Legge n. 189 del 30/7/'02 recante "... modifica alla normativa in materia di immigrazione ed affido"

Regolamento di attuazione della Legge n. 189 del 30/7/'02 (attualmente ancora in bozza)

D.P.C.M. n. 535/99 che regola le funzioni del C.M.S.



IL VOLONTARIATO

Vengono qui presentate le realtà del volontariato che collaborano con il Progetto Affido.



ALPIM, Associazione ligure per i minori

Via Corsica 9/11 sc b – 16128 Genova
Tel. 010/58347 - Fax 010/5305484 –
E mail: alpim.ge@libero.it

Associazione di volontariato sorta nel 1989 a Genova ad opera di magistrati minorili, medici, avvocati e persone interessate al disagio minorile. Fino a dicembre 2002 ha avuto sede presso il Tribunale per i Minorenni di Genova; attualmente usufruisce insieme con l'USSM di un appartamento concesso dal Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile. È iscritta al Registro del Volontariato della Regione Liguria con decreto n. 472/94.

L'Associazione ha la finalità di svolgere interventi di sostegno in favore dei minori in difficoltà e delle loro famiglie, nonché opera di sensibilizzazione informazione e ricerca.

I fini statutari vengono perseguiti attraverso:

iniziative idonee a favorire il recupero di minori adolescenti, italiani o stranieri, in stato di disagio sia per la prevenzione sia, per quelli che hanno commesso un reato, per l'attuazione della "messa alla prova" disposta dal giudice, mediante sostegno educativo e psicologico, laboratori, corsi di recupero scolastico e borse lavoro;

organizzazione di incontri, corsi, seminari rivolti al mondo della scuola e ad altre realtà sociali operanti nel territorio sul problema del disagio minorile al fine della sua identificazione e prevenzione; consulenza alle Scuole su casi singoli di disagio e per la stesura di progetti.

effettuazione di ricerche e organizzazione di convegni al fine di promuovere la solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà;

attivazione e aggiornamento di una banca dati computerizzata sulle "esigenze/risorse" mirante a individuare eventuali stati di abbandono e disagio;

affidamento familiare: reperimento, preparazione, selezione di persone disponibili ad accogliere minori in affidamento, in collaborazione con i Servizi Sociali. Offre sostegno durante l'affidamento tramite gruppi e con operatori delle diverse specialità.



ANFAA - Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

Sezione di Genova Passo Frugoni 4/5

Tel. 010/564837 - Fax 010/588919 - E-mail: genova@anfaa.it

sito internet: www.anfaa.it

L'ANFAA, Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie è stata fondata a Torino nel dicembre 1962 ed è stata eretta in Ente Morale con d.p.r. 19.3.1973; la sezione ANFAA di Genova è stata fondata nel 1982 da un gruppo di famiglie affidatarie che faceva riferimento al Consultorio familiare di San Fruttuoso ed è iscritta nel Registro del Volontariato della Regione Liguria con d.p.g.r. al n° SS-GE-ASOC-100-1983.

Da allora ad oggi l'ANFAA ha sempre operato con l'obiettivo di tutelare i minori rimasti privi - temporaneamente o definitivamente - delle indispensabili cure morali e materiali da parte dei genitori biologici, promuovendo, in primo luogo, gli interventi diretti ad assicurare alle famiglie d'origine i necessari servizi sociali e assistenziali ma estendendo il proprio impegno a tutte le situazioni di abbandono dei minori e di difficoltà familiari.

Ha attivato da anni collegamenti con Gruppi ed Associazioni operanti a livello Europeo ed internazionale in questo settore e fa parte della Confédération Européenne Enfance Adoption Accueil e dell'IFCO (International Foster Care Organisation).

Nelle Collane "Quaderni di Promozione Sociale" della Casa Editrice Rosenberg & Sellier e "Persona e società: i diritti da conquistare" della Utet Libreria, curata dall'Associazione Promozione Sociale, sono stati pubblicati, con l'apporto dell'ANFAA, numerosi libri in cui sono stati approfonditi gli aspetti sociali, psicologici e giuridici dell'affidamento e dell'adozione anche attraverso le esperienze di quanti le vivono in prima persona, mentre sul "Bollettino ANFAA" viene periodicamente dato dettagliato resoconto delle più importanti iniziative assunte dall'Associazione.

Attualmente l'ANFAA prosegue nel proprio impegno, basato sull'esperienza concreta delle famiglie adottive e affidatarie che fanno parte dell'associazione e sul confronto con tutte le altre realtà del volontariato per:

studiare e perfezionare proposte di intervento in alternativa alla permanenza in situazioni familiari compromesse o alla istituzionalizzazione; stimolare gli Enti Pubblici e la Magistratura minorile per la corretta attuazione delle leggi vigenti e verificare la qualità degli interventi;

promuovere l'adozione e l'affidamento familiare dei bambini, compresi quelli grandicelli o handicappati o ammalati;

proporre forme di solidarietà dirette a prevenire l'abbandono dei bambini nei Paesi in via di sviluppo, attraverso il sostegno delle famiglie in difficoltà e la promozione in loco dell'affidamento e dell'adozione, secondo le situazioni;

affermare il valore dell'adozione internazionale come concreto riconoscimento dell'uguaglianza di tutti i bambini nel fondamentale diritto alla famiglia;

confrontare le legislazioni vigenti in materia nei vari Paesi europei in vista di una loro maggiore integrazione a vantaggio dei minori e non degli adulti. sensibilizzare l'opinione pubblica su queste tematiche per favorire la crescita di una cultura relativa ai minori e per contrastare la crescente cultura "adultocentrica";

Soci dell'Anfaa possono essere non solo adottati, adottanti, affidati, affidatari, ma anche tutti i cittadini che intendono impegnarsi per garantire un'adeguata tutela familiare e sociale ai minori con gravi difficoltà familiari o in stato di adottabilità.

Le risorse economiche dell'Anfaa, associazione di volontariato, si basano esclusivamente sulle quote associative di iscrizione dei soci e sui contributi dei sostenitori.



Ufficio Diocesano per la famiglia e la vita

(dal lun. al ven. 9.30/12.00 - pom. su appuntamento)

Piazza G. Matteotti, 4

16123 Genova

tel. 0102700227/0102700211 e-mail: famigliaevita@diocesi.genova.it

È l'organismo specifico per la promozione della pastorale familiare per l'intera Diocesi.

Collabora con il Comune e le altre associazioni, organizzando delle serate promozionali dell'affido familiare presso i Vicariati e le Parrocchie della Diocesi.

Tra gli scopi principali, in collegamento ed in collaborazione anche con gli altri uffici ed organismi della Diocesi: l'annuncio del "Vangelo del Matrimonio e della Famiglia"; la promozione ed il coordinamento delle iniziative per la preparazione dei giovani e dei fidanzati al matrimonio; lo studio e la soluzione dei problemi morali, religiosi e sociali della vita coniugale e familiare; la promozione delle strutture parrocchiali e vicariali; la proposta di specifiche attenzioni pastorali per le famiglie lontane o in situazione difficile o irregolare; il sostegno alle varie iniziative di servizio alla famiglia, a cominciare dai consultori e dai centri per i metodi naturali; l'attenzione alle problematiche e alle iniziative connesse con la difesa e la promozione della vita.

È punto di riferimento anche per associazioni, gruppi e movimenti ecclesastici d'ispirazione cristiana che agiscono più direttamente in campo familiare.

**Associazione Comunità Papa Giovanni
XXIII**



Segreteria della zona Liguria: Via Parini, 21 –
16145 Genova
Tel 010/3626855 Fax 010/3740755 E-mail
HYPERLINK mailto:segz.liguria@apg23.org
segz.liguria@apg23.org
Sede: Via Mameli,1 – 47900 Rimini Tel 0541/50126

L'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è una ONLUS riconosciuta dal Pontificio Consiglio dei Laici e dallo Stato Italiano. E' sorta circa trenta anni fa e, attualmente è presente sia sul territorio nazionale che in varie nazioni estere. I suoi membri sono cattolici che riconoscono in sé la chiamata a vivere il Vangelo come Gesù povero, servo e sofferente: l'aspetto visibile di questa vocazione è la condivisione diretta con chi si trova in condizione di bisogno unita all'impegno verso la rimozione delle ingiustizie.

L'espressione più tipica della condivisione diretta è la casa famiglia, caratterizzata dalla presenza di due figure stabili di riferimento (in generale una coppia con o senza figli naturali) e dalla eterogeneità delle accoglienze. Punti "forti" dell'Associazione, infatti, sono il diritto alla famiglia per tutti e il valore della famiglia come ambiente terapeutico per eccellenza, nel quale ogni persona, indipendentemente dall'età o dalle caratteristiche personali, è una ricchezza per l'altro e nel quale la "guarigione" scaturisce dalla relazione di aiuto che si crea in virtù di un legame di amore e in virtù della ricchezza generata dalle diversità di età e di caratteristiche personali.

Non si propone come la risposta a problemi di salute fisica o mentale o di deprivazione o sfruttamento, ma come possibile risposta al bisogno della persona, qualunque siano le sue caratteristiche personali, quando si trovi nella necessità di avere punti di riferimento relazionali che la accompagnino e favoriscano il suo sviluppo.

Questo si concretizza nella realtà del vivere quotidiano in compiti di ordine assistenziale (cura, nutrimento, protezione), di ordine relazionale (accoglienza, sostegno, considerazione, valorizzazione, rassicurazione, contenimento) e di ordine sociale (educazione alle abilità e norme sociali, all'interazione con la realtà e l'ambiente, animazione e stimolazione alla partecipazione al contesto sociale).

Tutti compiti che si riconducono evidentemente a quelle che sono le funzioni genitoriali e parentali all'interno della famiglia, unico ambito in cui i bisogni specifici delle persone che la compongono influenzano e determinano le regole, mentre tutte le altre istituzioni o agenzie educative hanno regole e procedure predeterminate a cui il bisogno di ciascuno deve in qualche modo adattarsi.

Negli anni, a supporto della casa famiglia sono sorti altri ambiti di condivisione, che vanno iscritti nel desiderio di curare al massimo il reinserimento sociale di quanti, per i motivi più vari ne sono stati esclusi: alcuni esempi sono le cooperative di lavoro, i centri diurni, le comunità terapeutiche, il lavoro nelle carceri e la presenza pacifica nelle zone di guerra.

Associazione "Il nodo"

Via San G. Bosco, 14r. 16151 Genova

Tel: 010-412353 fax: 010-412353

e-mail info@il-nodo.it **Sito Web** www.il-nodo.it



L'idea

L'Associazione "Il Nodo", associazione di Volontariato iscritta al Registro Regionale – ONLUS di diritto, si è costituita nel 1998 da un gruppo di persone, famiglie e singoli, alcune di queste con esperienza di affido familiare, particolarmente sensibili ai problemi collegati al disagio minorile e all'abbandono del minore in Istituto.

L'associazione ha ricevuto spesso in questi anni la richiesta di aiuto da parte di famiglie impegnate nell'esperienza dell'affido, alla ricerca di un luogo di confronto e di un sostegno in questa delicata e affascinante avventura umana ed educativa.

Al tempo stesso l'incontro con esperienze di Istituti educativi-assistenziali e di comunità alloggio impegnate nel difficile compito della educazione dei minori a loro affidati, ha fatto emergere da una parte l'importanza di favorire un collegamento tra la vita in Istituto dei minori e il contesto sociale di appartenenza e dall'altra l'urgenza di far crescere gruppi di famiglie o singoli in grado di supportare il lavoro degli operatori.

Una valida integrazione con gli operatori del distretto sociale è stata inoltre riconosciuta come passaggio indispensabile al fine di creare intorno ai minori una rete educativa.

Gli obiettivi

Contrastare le forme di disagio di soggetti svantaggiati (minori e famiglie multi problematiche) attraverso il consolidamento e l'ampliamento della rete già esistente di nuclei familiari e/o persone singole e giovani, disponibili a dedicare un po' del loro tempo a favore di minori in difficoltà, nei seguenti modi:

- a) *disponibilità a fare volontariato a contatto con minori:*
 - *presso Istituti educativo – assistenziali o case famiglia*
 - *partecipando a campi – vacanze organizzate da istituzioni pubbliche, dai Centri sociali per minori, da Parrocchie*
- b) *disponibilità a prendere un bambino in affidamento sotto forma di:*
 - *affido familiare*
 - *affido educativo*
 - *per il fine settimana*
 - *per le vacanze*
- c) *disponibilità ad essere famiglia di riferimento per una famiglia in difficoltà che non riesce ad occuparsi dei propri bambini*

L'Associazione il Nodo è collegata con l'Osservatorio della gioventù dell'Università salesiana di Roma e il coordinamento nazionale salesiano, e utilizza già un circuito esistente per la diffusione e ricerca sociale e psico-pedagogica.

Le attività

1. Consolidamento del lavoro di rete e in rete con altre associazioni di volontariato attive nel settore dell'affido familiare, istituzioni, distretti sociali, ed Enti

2. "Pomeriggio insieme"

Incontri a numero limitato di partecipanti svolti in zone diverse della città.

A questi incontri partecipano:

- *Un'assistente del distretto: suo compito è quello di parlare di affido familiare dal punto di vista della legge che lo regola, dell'appoggio dei servizi sociali di competenza alle famiglie affidatarie, del*

rapporto Servizi del Comune - Famiglia affidataria e Famiglia di origine - bambino

- *Uno psicologo del Distretto Sociale dove si svolge l'incontro: suo compito sarà quello di aiutare a capire quali cambiamenti, quali difficoltà, quali ansie e quali gioie la famiglia affidataria dovrà affrontare, iniziando questa nuova esperienza*
- *Una famiglia affidataria che racconterà ai partecipanti la propria esperienza, sottolineando l'importanza che assume per la coppia e per la comunità la realtà di una famiglia allargata*

3. Formazione:

- *per volontari (singole/o famiglie) che sono impegnati o vogliono impegnarsi in Istituto (e che potrebbero diventare future famiglie affidatarie)*
- *per famiglie interessate ad approfondire la conoscenza dell'affido familiare*
- *per famiglie già impegnate in esperienza di affido familiare*
- *studenti e giovani interessati ad arricchire e sviluppare il proprio bagaglio di vita.*



"Famiglie per l'accoglienza"

Segreteria Nazionale - Via Ripamonti 18 - 20100

Milano - Tel. 0258310441

- Fax 0258320177

Segreteria Regionale - C.so Millo, 121 - Chiavari - Tel.

0185303781/324216

- Fax 010324216

L'indirizzo del sito nazionale è:

HYPERLINK

<http://www.informazioni@famiglieperaccoglienza.it/segz.liguria@apg23.org>

L'Associazione è nata nel 1982 a Milano e nel 1987 in Liguria come sede regionale, per sostenere in un'amicizia i gesti di accoglienza familiare e favorire la crescita di una cultura attenta all'uomo e al suo destino.

Le forme di accoglienza sono diverse: adozione o affido di bambini e ragazzi, ospitalità più o meno lunghe di adulti in varie necessità esistenziali, accoglienza di genitori e parenti anziani e non più autosufficienti, ospitalità estive di ragazzi stranieri, quello che le unifica è l'apertura dell'ambito familiare per accogliere, nella concreta quotidianità della nostra casa, una persona "estranea", qualcuno che non rientra nel corrente modello di famiglia mononucleare. Sentirsi accolti ed amati è un'esperienza indispensabile per la crescita integrale di una persona e la famiglia è il primo ambito naturalmente accogliente.

Questa apertura è sorretta e motivata, secondo il nostro statuto, da un'esperienza cristiana della vita.

L'attività dell'associazione si articola in incontri e momenti di convivenza fra le famiglie, conferenze, corsi di formazione, seminari di studio.

Attualmente l'associazione è costituita da 120 famiglie, la maggior parte delle quali è residente nella provincia di Genova.

L'Associazione ha recentemente promosso un progetto nazionale, supervisionato dall'Università di Parma: la costituzione in tutta Italia di 20 "punti famiglia". Si concretizza nell'apertura di uno sportello di ascolto per le famiglie che desiderano incontrare e confrontarsi con l'esperienza dell'accoglienza e la caratteristica principale è che il soggetto primario che lo attua è la famiglia, o meglio alcune famiglie che già vivono l'accoglienza nelle sue varie forme. Prende avvio e si dettaglia secondo le reali esperienze e secondo i veri bisogni dei soggetti e della realtà in gioco: ascoltando il bisogno può mettere in relazione con altre famiglie che vivono lo stesso tipo di esperienza, indicare la partecipazione ad un gruppo di lavoro o proporre un colloquio con esperti che si sono resi disponibili a questo progetto.

Le azioni principali previste: consolidare le reti amicali, sviluppare reti solidali, proporre iniziative di sensibilizzazione, proporre dei punti di ascolto fatti dalle famiglie e da operatori, aiuto pomeridiano allo studio, organizzare mini-corsi di formazione delle famiglie sui temi dell'affido, dell'adozione, dell'ospitalità e gruppi di mutuo-aiuto, attuare cicli di "formazione congiunta" per famiglie, operatori ed educatori.

In Liguria è prevista l'apertura di un punto famiglia a Genova ed uno a Chiavari (con valenza di lavoro per il Tigullio): affido, adozione, ospitalità di adulti con difficoltà, appoggi educativi, aiuto tra famiglie che hanno nel loro nucleo portatori di handicap, sono i gesti specifici su cui stiamo lavorando.

